

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN DAMIANO D'ASTI, CONZANO, OCCIMIANO, VILLANOVA D'ASTI E VILLANOVA MONFERRATO, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____ nell'aula consiliare del Palazzo Comunale di San Damiano d'Asti sono comparsi i signori:

- 1) MIGLIASSO Davide il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Damiano d'Asti (C.F. 00086030053) con sede nel Palazzo Comunale;
- 2) DEMARIA Emanuele il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Conzano (C.F. 00451640064) con sede nel Palazzo Comunale;
- 3) OLIVIERI Valeria il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Occimiano (C.F. 00485900062) con sede nel Palazzo Comunale;
- 4) PERETTI Roberto il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villanova d'Asti (C.F. 80004090058) con sede nel Palazzo Comunale;
- 5) BREMIDE Fabrizio il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villanova Monferrato (C.F. 00450020060) con sede nel Palazzo Comunale;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 9, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020, ha disposto nuove "modalità e disciplina di dettaglio in applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale";
- Che il Ministero dell'Interno ha fornito la nota prot. n. 0014449 del 01/12/2020 circolare ai Prefetti in ordine alla "nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale. Decreto Ministero Interno del 21/10/2020;
- Che la conferenza dei Sindaci, dei cinque comuni succitati, ha espresso parere favorevole all'atto di costituzione della nuova convenzione della gestione associata della segreteria comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di San Damiano d'Asti n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di Conzano n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consiliare del Comune di Occimiano n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);
- Che con delibera consiliare del Comune di Villanova d'Asti n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);
- Che con delibera consiliare del Comune di Villanova Monferrato n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato E);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e del DM 21/10/2020, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 21/10/2020, risulta essere il Comune di San Damiano d'Asti, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e del DM 21/10/2020.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato;

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di San Damiano d'Asti, quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente ex Agenzia del Piemonte, ora Prefettura di Torino, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 21/10/2020.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Considerato che il C.C.N.L. prevede in alcune ipotesi l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei sindaci dei Comuni di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente fornita dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per un totale di 36 ore, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di San Damiano d'Asti per il 33%, sul Comune di Conzano per il 8%, sul Comune di Occimiano per il 14%, sul Comune di Villanova d'Asti per il 24%, e sul Comune di Villanova Monferrato per il 21%.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

L'articolazione dell'orario di lavoro del suddetto sarà strutturata in modo flessibile (in relazione alle esigenze ed agli obiettivi di ogni singolo Comune) da parte del Segretario Comunale, garantendo comunque mediamente nel mese od in periodo più lungo, ma mai oltre il trimestre di competenza, il monte ore previsto per ogni Comune.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i cinque Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di San Damiano d'Asti. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di San Damiano d'Asti le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di San Damiano d'Asti 33% (trentatre percento);
- A carico del Comune di Conzano 08% (otto percento);
- A carico del Comune di Occimiano 14% (quattordici percento);
- A carico del Comune di Villanova d'Asti 24% (ventiquattro percento);
- A carico del Comune di Villanova Monferrato 21% (ventuno percento)

Il Comune di San Damiano d'Asti, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato.

I Comuni convenzionati di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 aprile dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 30 settembre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di gennaio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento

dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i quattro Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di San Damiano d'Asti, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai tre anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nei Comuni non interessati dalla tornata amministrativa elettorale;
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; qualora, di riscontro, le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente ex Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei cinque Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di San Damiano d'Asti.

Art.8 - Dichiarazione di impegno

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 148/2011.

Art.9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti e Villanova Monferrato verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, nonché dell'art. 2 comma 3 del DM 21/10/2020, alla ex sezione regionale del Piemonte dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, ora Prefettura di Torino

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE – SAN DAMIANO D’ASTI

MIGLIASSO Davide _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONZANO

DEMARIA Emanuele _____

IL SINDACO DEL COMUNE OCCIMIANO

OLIVIERI Valeria _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI

PERETTI Roberto _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

BREMIDE Fabrizio _____